

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento didattico e di organizzazione della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 2 - Organi della scuola

Art. 3 –Attività formative della scuola

Art. 4 – Modalità di ammissione alla scuola

Art. 5 - Esami di profitto e sospensione della frequenza

Art. 6 - Diploma e prova finale per il conseguimento del titolo

Art. 7 - Tirocini

Art. 8 - Convenzioni e contratti, borse di studio

Art. 9 - Trasferimento da o ad altri corsi di studio

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio (di seguito scuola), nel quadro e in osservanza della normativa nazionale, nonché dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

2. La scuola ha sede presso il Dipartimento Architettura e Design della Scuola Politecnica, cui fa riferimento per la gestione amministrativa.

Art. 2 - Organi della scuola

1. Sono organi della scuola:

- a) il direttore;
- b) il consiglio.

2. Il consiglio della scuola è composto dai docenti titolari di corsi ufficiali, ivi compresi i professori a contratto, e dai rappresentanti degli specializzandi.

3. Il consiglio:

- a) definisce le linee di indirizzo e le modalità di funzionamento della scuola;
- b) organizza le prove di accesso;
- c) delibera il manifesto degli studi e assicura la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche per via telematica, in conformità alle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia.

Art. 3 –Attività formative della scuola

1. La scuola ha durata di due anni accademici e prevede l'acquisizione di 120 CFU, in base a un piano degli studi deliberato per ciascun biennio dal consiglio della scuola, nel rispetto dell'ordinamento didattico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Sulla base della programmazione annuale, le attività formative comprendono:

- lezioni frontali;
- lezioni in modalità e-learning (nei casi in cui sia possibile impartire i contenuti in tale modalità);
- attività pratiche guidate integrate da seminari specialistici;
- conferenze;
- visite in cantiere;
- sopralluoghi;
- workshop.

3. Le attività didattiche del primo anno sono rivolte all'approfondimento delle tecniche analitiche e diagnostiche per la conoscenza dell'architettura esistente e del suo contesto, con il supporto del personale e della strumentazione del Laboratorio di Metodiche Analitiche per il Rilievo e la Storia del Costruito (MARSC). Le attività del secondo anno sono rivolte prioritariamente al progetto di restauro, riuso e valorizzazione in tutte le sue componenti. Tutti gli insegnamenti del primo anno sono propedeutici agli insegnamenti del secondo anno.

4. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria, deve essere almeno pari al 70% del monte ore complessivo ed è accertata mediante firma di presenza.

5. Il consiglio della scuola istituisce una commissione che valuta la pertinenza delle ulteriori attività definite "altre attività" proposte dallo specializzando e riconosce ad esse i relativi CFU. Tali attività, che devono risalire ad un periodo posteriore alla data di laurea Magistrale, possono consistere in:

- partecipazione a convegni;
- corsi di formazione esterni alla scuola ma appositamente e preventivamente riconosciuti a tal fine dal consiglio della scuola;
- seminari, workshop, tirocini e stage da svolgere anche all'estero;
- certificazioni delle competenze informatiche e linguistiche.

Art. 4 – Modalità di ammissione alla scuola

1. Alla scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli. È condizione necessaria il possesso di un titolo di laurea magistrale, secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico.

2. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università estere, equipollente a quelli citati nell'ordinamento didattico. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dal consiglio della scuola.

3. Il bando di concorso per l'ammissione alla scuola, emanato con decreto rettorale e pubblicato sull'albo informatico di Ateneo nonché sul sito istituzionale della scuola, indica tipo e modalità di svolgimento delle prove che sono valutate da una commissione, composta da tre membri, nominata dal consiglio della scuola.

4. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato di più giovane età.

5. Il numero di ammessi alla scuola è fissato in 20 specializzandi.

Art. 5 - Esami di profitto e sospensione della frequenza

1. Gli esami conclusivi del primo anno, per il passaggio al secondo, e quelli del secondo anno per l'ammissione alla prova finale, sono integrati e non distinti per singolo insegnamento.

2. Gli esami sono valutati da una commissione costituita da tutti docenti dell'anno di corso appartenenti al consiglio della scuola. La commissione formula un giudizio complessivo sulla base di una verifica, individuale o in gruppo, del lavoro relativo all'anno di corso, e delle conoscenze acquisite nei singoli insegnamenti, anche attraverso appositi test, previo assolvimento certificato degli obblighi di frequenza. La commissione esprime un voto complessivo in trentesimi.

3. Lo specializzando che non abbia superato positivamente l'esame finale di un anno di corso può riscriversi per una seconda volta allo stesso anno, eventualmente ottenendo dal consiglio della scuola la possibilità di osservare un obbligo di frequenza ridotto. Lo specializzando non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso e deve comunque sempre assolvere agli obblighi inerenti le tasse di iscrizione.

4. Lo specializzando che intendesse sospendere la frequenza alla scuola, una volta superato positivamente l'esame della prima annualità, mantiene per due anni il diritto alla frequenza del secondo, sempre che siano assolti tutti gli altri obblighi previsti per mantenere lo *status* di studente a termini del Regolamento didattico di Ateneo.

5. Agli iscritti alla scuola di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di Dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi fino alla cessazione della frequenza del corso di Dottorato.

Art. 6 - Diploma e prova finale per il conseguimento del titolo

1. La scuola a seguito del superamento della prova finale, rilascia il titolo di "specialista in beni architettonici e del paesaggio".

2. La prova finale consiste nella discussione, dinanzi a una commissione, di elaborati testuali e grafici rispondenti a requisiti di professionalità, di rigore tecnico-scientifico e di approfondimento culturale adeguati al terzo livello formativo.

3. La commissione per l'esame finale di diploma di specializzazione è formata da cinque docenti nominati dal consiglio della scuola tra i titolari di insegnamenti ufficiali.

4. La discussione dell'elaborato finale deve avvenire entro due anni dalla fine della frequenza al corso di studi, salvo eventuali proroghe autorizzate dal direttore della scuola e comunque entro tre anni dalla fine della frequenza del corso.

5. Il voto finale espresso dalla commissione è in cinquantesimali; qualora il candidato raggiungesse il massimo dei voti, può essere conferita all'unanimità la dignità della lode.

Art. 7 - Tirocini

1. Gli specializzandi possono accedere a progetti formativi per periodi di tirocinio da svolgersi presso

Enti pubblici e privati, italiani o esteri, o presso studi professionali convenzionati con l'Università.

2. Per attivare i tirocini è necessario scegliere un tutor tra i docenti titolari di insegnamenti ufficiali componenti il consiglio della scuola.

3. Le ore di tirocinio (25 h= 1 cfu) sono riconosciute come crediti di "altre attività".

Art. 8 - Convenzioni e contratti, borse di studio

1. Il Dipartimento, su proposta del consiglio della scuola, può stipulare protocolli di intesa, accordi quadro e convenzioni non onerose o contratti di ricerca onerosi con Enti pubblici e privati o territoriali, anche esteri, per regolamentare singole attività formative e di ricerca su beni di loro proprietà o responsabilità, per poter utilizzare le strutture della scuola e del Laboratorio MARSC o per sovvenzionare borse di studio per la frequenza alla scuola.

Art. 9 - Trasferimento da o ad altri corsi di studio

1. Il consiglio della scuola delibera in merito alla possibilità di trasferimento dello specializzando da o ad altra scuola di specializzazione, stabilendo, nel primo caso, la corrispondenza degli esami già superati nella sede di provenienza con quelli previsti dal proprio ordinamento didattico, valutando il numero di CFU delle attività già espletate dallo specializzando, fissando l'anno di corso al quale lo specializzando può essere ammesso, indicando, inoltre, gli eventuali debiti formativi da assolvere secondo modi che saranno specificati nella stessa delibera di accoglimento della domanda di trasferimento.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del direttore della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, previa delibera del consiglio della scuola. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito istituzionale della scuola.